

**SCHEMA DI MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA
CONCORRENZA E DELL'EFFICIENZA NELL'OFFERTA DI
ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2005**

Documento per la consultazione

23 novembre 2004

Premessa

Il presente documento per la consultazione reca uno schema di misure che l'Autorità intende introdurre per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica nell'ambito del mercato borsistico e del dispacciamento di merito economico (di seguito: nuovo sistema di mercato), a valere sull'anno 2005.

Le misure qui delineate possono considerarsi un'evoluzione degli analoghi meccanismi introdotti con la deliberazione n.21/04 per l'anno 2004, anche sulla base dell'esperienza acquisita nei (quasi) tre trimestri di funzionamento del nuovo sistema di mercato.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, osservazioni all'intero impianto dello schema qui delineato e proposte entro e non oltre il termine improrogabile del 9 dicembre 2004.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Energia Elettrica

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 02.65565336

fax 02.65565222

e-mail: **energiaelettrica@autorita.energia.it**

sito internet: **www.autorita.energia.it**

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata, nonché all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n.05/04, come successivamente modificata, integrate come segue:

- **fabbisogno nazionale** è, in ciascuna ora, la quantità di energia elettrica utilizzata dal Gestore del mercato ai fini del calcolo del prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03;
- **offerta semplice** è l'offerta di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera hh) della Disciplina;
- **operatore di mercato marginale** è l'operatore di mercato cedente che ha presentato l'ultima offerta di vendita accettata nel mercato del giorno prima;
- **operatore di mercato rilevante** è l'operatore di mercato che nell'anno 2004 ha avuto nella propria disponibilità, in almeno una macro zona, una capacità produttiva non inferiore al 10% del massimo fabbisogno di energia elettrica registrato nella medesima macro zona.

--*--

- **Disciplina** è il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico approvato con il decreto 19 dicembre 2003;
- **deliberazione n. 168/03** è la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata;
- **deliberazione n. 21/04** è la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2004, n. 21/04, come successivamente modificata.

Articolo 2 *Oggetto e finalità*

2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto i meccanismi per il controllo dell'esercizio del potere di mercato nel settore elettrico per l'anno 2005, ivi inclusa la fissazione dei prezzi da riconoscere agli operatori di mercato cedenti in particolari condizioni, ai fini di promuovere la concorrenza e l'efficienza dell'offerta di energia elettrica e, conseguentemente, di assicurare l'economicità delle forniture.

2.2 Il presente provvedimento persegue la finalità di:

- a) assicurare l'economicità dell'approvvigionamento di energia elettrica;

- b) garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore elettrico;
- c) promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Articolo 3

Prezzi massimi delle offerte nel mercato dell'energia

- 3.1 Per l'anno 2005, il valore limite di cui all'articolo 11, comma 11.1, della deliberazione n. 21/04 è confermato pari a 500 euro/MWh.

Articolo 4

Macro zone

- 4.1 Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 5, per macro zona si intende una delle seguenti macro zone:
- a) macro zona A è l'aggregato della zona nord e dei poli di produzione limitata di Turbino-Roncovalgrande e di Monfalcone, come definiti nella deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 125/02;
 - b) macro zona B è l'aggregato della zona Sicilia e del polo di produzione limitata di Priolo, come definiti nella deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 125/02;
 - c) macro zona C è la zona Sardegna, come definita nella deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 125/02;
 - d) macro zona D è l'insieme di tutte le altre zone e dei poli di produzione limitata, non già inclusi nelle macro zone A, B e C, e diversi dalle zone estere, come definite nella deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 125/02.

Articolo 5

Misure per l'anno 2005 in materia di controllo del potere di mercato e per la promozione della concorrenza e dell'efficienza

- 5.1 Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione limitatamente all'anno 2005.
- 5.2 Il Gestore del mercato determina, per ciascun giorno g di ciascun mese e per ciascuna macro zona z , un indice di prezzo relativo pari a:

$$I_z^g = \frac{P_{\text{scorrevole}}^g{}_z}{\min_z \{P_{\text{scorrevole}}^g{}_z\}}$$

dove:

- z è un indice che rappresenta le macro zone;
- $P_{\text{scorrevole}}^g{}_z$ è, per ciascun giorno del mese g e per la macro zona z , la media dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41,

comma 41.2, lettera b), della Disciplina, calcolata con riferimento ai trenta giorni precedenti, ponderati per le quantità vendute nel mercato del giorno prima in ciascuna delle zone che compongono la macro zona, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

- $\min_z \{P_{scorrevole_z^g}\}$ è, per ciascun giorno del mese, il minore tra i valori assunti dai prezzi $P_{scorrevole_z^g}$ relativi alle diverse macro zone.

5.3 Il Gestore del mercato determina per ciascun operatore di mercato rilevante e per ciascuna macro zona:

- a) l'indice orario di copertura, definito ai sensi del comma 5.4;
- b) la quantità minima oraria, definita ai sensi del comma 5.6;
- c) l'indice di marginalità, definito ai sensi del comma 5.9.

5.4 Per ciascuna ora h , l'indice orario di copertura relativo all'operatore di mercato m , nella macro zona z , è pari a:

$$IC_{m,z}^h = \left(\frac{P_z^h}{500} + 0,6 \right) * \left(\frac{S_{m,z}^h - T_{m,z}^h}{S_{tot,z}^h - D_z^h} \right)$$

dove:

- z è un indice che rappresenta le macro zone;
- h è un indice che rappresenta le ore;
- m è un indice che rappresenta l'operatore di mercato;
- P_z^h è, per la macro zona z , la media dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina, calcolata con riferimento all'ora h , ponderati per le quantità vendute nel mercato del giorno prima in ciascuna delle zone che compongono la macro zona, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- $S_{m,z}^h$ è la quantità offerta in vendita dall'operatore di mercato m nella macro zona z , nell'ora h , nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- $S_{tot,z}^h$ è la somma delle quantità offerte in vendita dall'insieme degli operatori di mercato nella macro zona z , nell'ora h , nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- D_z^h è la quantità complessivamente accettata in acquisto nell'ora h alla chiusura del mercato del giorno prima, nella macro zona z , ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- $T_{m,z}^h$ è la quantità di energia elettrica, nell'ora h e nella macro zona z , oggetto di contratti i cui corrispettivi siano rapportati alla valorizzazione dell'energia

elettrica nel sistema delle offerte, ovvero di contratti a questi connessi o conseguenti, o di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, conclusi entro il 31 dicembre 2005 con efficacia nel corso del medesimo anno dall'operatore di mercato m con altri operatori di mercato con cui non sussistano rapporti di controllo o collegamento.

5.5 La quantità di energia elettrica oggetto di contratti i cui corrispettivi siano rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte, ovvero di contratti a questi connessi o conseguenti, nell'ora h e nella macro zona z , è pari alla somma:

- a) delle quantità oggetto dei contratti i cui corrispettivi sono rapportati al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina in ciascuna delle zone appartenenti alla macro zona z , e
- b) del prodotto tra la percentuale del fabbisogno nazionale relativo alle zone appartenenti alla macro zona z e le quantità oggetto dei contratti i cui corrispettivi siano rapportati al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera c), della Disciplina.

5.6 La quantità minima oraria imputabile all'operatore di mercato m , nell'ora h e nella macro zona z , è pari al massimo tra zero e:

$$Q \min_{m,z}^h = (D_z^h - K_{m-1,z}^h) * \left(2 - \frac{D_z^h}{K_z^h} \right)$$

dove:

- D_z^h è la quantità complessivamente accettata in acquisto nell'ora h alla chiusura del mercato del giorno prima, nella macro zona z , ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- $K_{m-1,z}^h$ è, nell'ora h e nella macro zona z , la somma della capacità nella disponibilità degli operatori diversi dall'operatore di mercato m , come definita al comma 5.7;
- $K_{m,z}^h$ è, nell'ora h e nella macro zona z , la capacità nella disponibilità dell'operatore di mercato m , come definita al comma 5.7;
- K_z^h è, nell'ora h e nella macro zona z , la somma di $K_{m,z}^h$ e $K_{m-1,z}^h$.

5.7 La capacità nella disponibilità $K_{m,z}^h$ di un operatore di mercato cedente m , nell'ora h e nella macro zona z , è la somma dei seguenti elementi nella disponibilità del medesimo operatore di mercato:

- a) la potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche installate nella macro zona ed iscritte nel Registro delle unità di produzione (RUP), al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione in manutenzione programmata e del tasso di indisponibilità accidentale pari convenzionalmente al 15% delle ore disponibili;

- b) la potenza efficiente netta delle unità di produzione non termoelettriche installate nella macro zona, tenendo conto della disponibilità oraria a consuntivo delle rispettive fonti energetiche.

5.8 Ai fini della determinazione della potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche installate di cui al comma 5.7 è sottratta dalla potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche l'indisponibilità, valutata a consuntivo, connessa a vincoli e limiti ambientali, nonché alle congestioni strutturali definite dai poli di produzione limitata.

5.9 L'indice di marginalità relativo all'operatore di mercato m , per ciascun giorno g di ciascun mese g e per ciascuna macro zona z , è pari a:

$$IM_{m,z}^g = \frac{H_{m,z}}{H_{mese}} * \frac{P_{medio_{m,z}}}{P_{medio_z}} * (I_z^g)^2$$

dove:

- $H_{m,z}$ è il numero di ore del mese in cui l'operatore di mercato m è risultato operatore di mercato marginale in almeno una delle zone comprese nella macro zona z ;
- H_{mese} è il numero di ore del mese;
- $P_{medio_{m,z}}$ è la media relativa alle ore del mese e alle zone che compongono la macro zona z in cui l'operatore di mercato m è risultato operatore di mercato marginale, dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina, definita ai sensi del comma 5.10;
- P_{medio_z} è la media relativa a tutte le ore del mese e a tutte le zone che compongono la macro zona z , dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina, definita ai sensi del comma 5.11;
- I_z^g è l'indice di prezzo relativo di cui al comma 5.2.

5.10 La media dei prezzi $P_{medio_{m,z}}$ è pari a:

$$P_{medio_{m,z}} = \frac{\sum_{zi \in Z} \sum_{h \in Hm} P_h^{zi} * q_h^{zi}}{\sum_{zi \in Z} \sum_{h \in Hm} q_h^{zi}}$$

dove:

- Hm è l'insieme delle ore del mese in cui l'operatore di mercato m è risultato marginale è risultato marginale nella zona zi ;
- Z è l'insieme delle zone zi appartenenti alla macro zona z ;
- P_h^{zi} è il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina, nella zona zi e nell'ora h ;

- q_h^{zi} è la quantità venduta nel mercato del giorno prima nella zona zi e nell'ora h , ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

5.11 La media dei prezzi P_{medio_z} è pari a:

$$P_{medio_z} = \frac{\sum_{zi \in Z} \sum_{h \in H} P_h^{zi} * q_h^{zi}}{\sum_{zi \in Z} \sum_{h \in H} q_h^{zi}}$$

dove:

- H è l'insieme delle ore del mese;
- Z è l'insieme delle zone zi appartenenti alla macro zona z ;
- P_h^{zi} è il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina, nella zona zi e nell'ora h ;
- q_h^{zi} è la quantità venduta nel mercato del giorno prima nella zona zi e nell'ora h , ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

5.12 Le operazioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 sono eseguite entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello cui la determinazione si riferisce.

5.13 Qualora in almeno un'ora del mese:

- a) l'indice IC relativo ad un operatore di mercato m sia non inferiore a 1, ed
 - b) almeno una delle due condizioni previste al comma 5.14 risulti violata,
- all'operatore di mercato m si applica quanto previsto ai successivi commi 5.15, 5.16 e 5.17.

5.14 Le condizioni di cui al comma 5.13 sono le seguenti:

- a) la quantità venduta dall'operatore di mercato nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantità relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nell'ora in cui l'indice IC di cui al comma 5.4 è non inferiore a 1, è non inferiore alla quantità minima di cui al comma 5.6;
- b) nel giorno in cui l'indice IC di cui al comma 5.4 è non inferiore a 1 in almeno un'ora, l'indice di marginalità IM di cui al comma 5.9 è inferiore a 0,8.

5.15 Il Gestore del mercato elettrico dà comunicazione all'operatore di mercato m dell'esito delle verifiche di cui al comma 5.13 entro il termine di chiusura della sessione del mercato del giorno prima relativa al dodicesimo giorno del mese successivo a quello cui la verifica stessa si riferisce.

5.16 L'operatore di mercato m deve presentare:

- a) nel mercato del giorno prima, per ciascun punto di dispacciamento, un'offerta di vendita semplice con un prezzo fisso uguale in tutte le ore dei 30 giorni successivi al termine di cui al comma 5.13. Per i punti di

dispacciamento relativi a unità di produzione rilevanti l'operatore di mercato deve offrire in vendita in ciascuna ora di detto periodo una quantità pari alla potenza disponibile dell'unità di produzione al netto dei programmi di immissione di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 168/03;

- b) nel mercato per il servizio di dispacciamento, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unità di produzione abilitate, un'offerta di vendita con un prezzo fisso per tutte le ore dei 30 giorni successivi al termine di cui al comma 5.13 e non superiore al prezzo di cui alla lettera a) aumentato del 10%;
- c) nel mercato per il servizio di dispacciamento, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unità di produzione abilitate, un'offerta di acquisto con un prezzo fisso per tutte le ore dei 30 giorni successivi al termine di cui al comma 5.13 e non inferiore al prezzo di cui alla lettera a) diminuito del 10%.

5.17 I prezzi liquidati dal Gestore del mercato all'operatore di mercato m per le offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in qualsiasi zona e relative a tutte le ore dei 30 giorni successivi al termine di cui al comma 5.13 sono modificati in modo da riconoscere un prezzo pari al prezzo specificato nella stessa offerta, in luogo del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina.

5.18 Nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo determini una differenza positiva tra ricavi e costi del Gestore del mercato connessi con i contratti di compravendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima, il Gestore del mercato medesimo versa tale differenza al Gestore della rete. Il Gestore della rete utilizza tali proventi per la copertura dei costi di dispacciamento, a riduzione del corrispettivo di cui all'articolo 36 della deliberazione n. 168/03.

5.19 Il Gestore della rete in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, può sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5.17, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

6.1 Ai fini del presente provvedimento, ove non diversamente specificato, sono considerati congiuntamente gli operatori di mercato tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento sussumibile in una delle fattispecie declinate nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.